Conto corrente con la Posta

# GAZZETTA  UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° | Roma - Giovedì, 1° giugno 1933 - Anno XI | Numero 127



# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

### 1933



## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI

## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 127 DEL 1° GIUGNO 1933-XI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi, n. 25: **Municipio di Genova**: Elenco delle obbligazioni del prestito emesso a favore della Società anonima « Aedes » sorteggiate il 9 maggio 1933. — **Amministrazione provinciale di Modena**: Elenco dei titoli del mutuo di L. 10.000.000 sorteggiati il 30 aprile 1933. — **« Testi » Industrie riunite cementi, laterizi, materiali da costruzione, in Roma**: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 5ª estrazione del 1° maggio 1933. — **Società italiana strade ferrate del Mediterraneo, in Milano**: Elenco delle obbligazioni 4 per cento sorteggiate il 15 maggio 1933. — **Comune di Cremona**: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 21ª estrazione del 15 maggio 1933. — **« Isorno » Società anonima costruzione esercizio impianti idroelettrici, in Domodossola**: Elenco delle obbligazioni 6,50 per cento sorteggiate nella 1ª estrazione del 15 maggio 1933. — **Società meridionale di elettricità, in Napoli**: Errata-corrige.

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 aprile 1933, n. 504.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, concernente disposizioni per la tutela delle negoziazioni di titoli e valute.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il R. decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, concernente disposizioni per la tutela delle negoziazioni di titoli e valute.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 8 maggio 1933, n. 505.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 2 marzo 1933, n. 201, recante provvedimenti a favore del comune di Campione.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il R. decreto-legge 2 marzo 1933, n. 201, recante provvedimenti a favore del comune di Campione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 18 maggio 1933, n. 506.

**Istituzione nel comune di Vezzano di una sede distaccata della pretura di Trento con giurisdizione sui comuni di Cavedine, Madruzzo, Terlago e Vezzano.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2785;
Ritenuta la convenienza di istituire nel comune di Vezzano una sede distaccata della pretura di Trento;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

È istituita, con effetto dal 1° luglio 1933-XI, nel comune di Vezzano, una sede distaccata della pretura di Trento, con giurisdizione sui comuni di Cavedine, Madruzzo, Terlago e Vezzano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 332, foglio 97.* — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 maggio 1933, n. 507.

**Norme concernenti l'esame speciale di cultura generale per l'ammissione agli Istituti superiori agrari.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 36 e 36-*bis* del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito, con modifiche, nella legge 16 giugno 1932, n. 812;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio superiore della educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'esame di cultura generale, previsto dagli articoli 36 e 36-*bis* del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito con modifiche nella legge 16 giugno 1932, n. 812, per l'ammissione agli Istituti superiori agrari, si sostiene ogni anno nei Regi licei scientifici, che saranno indicati dal Ministero dell'educazione nazionale giusta le norme degli articoli seguenti, dinanzi ad una Commissione composta del presidente della Commissione di maturità scientifica e di altri due componenti della stessa Commissione, scelti dal presidente.

Art. 2.

Sono ammessi all'esame di cui all'articolo precedente i giovani che sono forniti del diploma di abilitazione rilasciato dagli Istituti tecnici agrari o di quello di licenza dalle Scuole agrarie medie specializzate a corso quadriennale, istituite secondo il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, i quali ultimi siano in possesso del titolo di ammissione al Liceo classico o del certificato di promozione al secondo corso del Liceo scientifico.

Art. 3.

L'esame ha luogo non appena siano terminati gli esami di maturità scientifica.

I candidati devono, entro il 15 maggio per la sessione estiva o il 1° settembre per la sessione autunnale, presentare domanda in carta legale al preside di un Regio liceo scientifico, corredata dei documenti di cui all'art. 32 del regolamento 4 maggio 1925, n. 653.

Si può nella domanda far riserva di presentare in seguito i titoli di studio che debbono, però, essere allegati all'istanza stessa prima dell'inizio delle prove di esame.

I presidi comunicano al Ministero dell'educazione nazionale il numero delle domande ricevute, rispettivamente per le due sessioni, entro il 25 maggio e il 10 settembre; in base alle richieste il Ministero determina presso quali Commissioni si terrà la sessione di detto esame.

Art. 4.

L'esame consiste nelle seguenti prove:

*a*) prova scritta e orale di lettere italiane;

*b*) prova orale di storia.

La prova scritta si svolge su apposito tema inviato dal Ministero dell'educazione nazionale; così per la prova scritta come per quelle orali si seguono i programmi degli esami di maturità per i provenienti dal Liceo scientifico.

Art. 5.

Per tutte le modalità relative, valgono, in quanto applicabili, le norme vigenti per gli esami di maturità pei provenienti dal Liceo scientifico, salvo il disposto degli articoli seguenti.

Art. 6.

I candidati sono tenuti a pagare all'Erario, per l'ammissione all'esame, la tassa di L. 100.

Art. 7.

A coloro i quali abbiano superato l'esame viene rilasciato un attestato da compilarsi in conformità del modello allegato al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 332, foglio 84.* — MANCINI.

ALLEGATO.

**REGIO LICEO SCIENTIFICO.**

ATTESTATO.

La sottoscritta Commissione costituita a norma dell'art. 1 del R. decreto . . . . . . . . . . . attesta che il sig. . . . . . . . . . . . . di . . . . . . nato a . . . . . . il giorno . . . . . . . . . ha superato l'esame di cultura generale previsto dagli articoli 36 e 36-*bis* del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito con modifiche nella legge 16 giugno 1932, n. 812, nella sessione . . . . . dell'anno . . . . . . riportando le seguenti votazioni:

Lettere italiane . . . .
Storia . . . . . . . .

Si rilascia il presente attestato affinchè il sig. . . . . . . . . . . . . . possa ottenere l'ammissione in un Istituto superiore agrario del Regno.

. . . . . addì . . . . . . . . .

*La Commissione esaminatrice:*

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

*Il Ministro per l'educazione nazionale:*
ERCOLE.

REGIO DECRETO 13 marzo 1933, n. 508.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex-conventuale di S. Francesco, in Ittiri.**

N. 508. R. decreto 13 marzo 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex-conventuale di S. Francesco, in Ittiri (Sassari).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1933 - Anno XI*

REGIO DECRETO 16 marzo 1933, n. 509.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex-conventuale di S. Basilio, in Aquila.**

N. 509. R. decreto 16 marzo 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex-conventuale di S. Basilio, in Aquila.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1933 - Anno XI*

REGIO DECRETO 16 marzo 1933, n. 510.

**Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Adoratrici perpetue del SS. Sacramento, con sede in Seregno.**

N. 510. R. decreto 16 marzo 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Adoratrici perpetue del SS. Sacramento in Seregno (Milano), e viene autorizzato il trasferimento a favore del Monastero medesimo, che ne è in possesso da epoca anteriore al Concordato, degli immobili attualmente intestati a Gerosa Maria fu Ferdinando, Riva Maria fu Giacomo, Raimondi Antonia fu Giuseppe, Vitali Maria fu Carlo, Meroni Agnese fu Carlo e Ceruti Giulia fu Luigi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1933 - Anno XI*

REGIO DECRETO 16 marzo 1933, n. 511.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex-conventuale di S. Domenico, in Soriano Calabro.**

N. 511. R. decreto 16 marzo 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex-conventuale di S. Domenico, in Soriano Calabro.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1933 - Anno XI*

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1933.

**Modificazioni alla nomenclatura e classificazione delle cose spedite a piccola velocità sulle ferrovie dello Stato e relative ai trasporti di cunicoli di terra cotta per la protezione dei cavi sotterranei.**

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nella nomenclatura e classificazione delle cose spedite a piccola velocità (volume II delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato) la classificazione stabilita per la voce « terre cotte: cunicoli per la protezione dei cavi sotterranei » è annullata e sostituita dalla seguente: 69. 80. 82. — —.

Art. 2.

Nell'elenco delle merci per le quali l'aumento percentuale risultante dall'art. 8 del R. decreto-legge 6 aprile 1925, numero 372, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è ridotto al 350 per cento (art. 5 del R. decreto 14 maggio 1927, n. 790, e successive modificazioni) è aggiunta la voce: « Terre cotte: cunicoli per la protezione dei cavi sotterranei ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore nel quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 aprile 1933 - Anno XI

*Il Ministro per le comunicazioni*:
CIANO.

p. *Il Ministro per le finanze*:
PUPPINI.

(2101)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1933.

**Istituzione di nuovi tipi di condizionamenti di fiammiferi e determinazione dell'imposta ad essi relativa.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, e l'annessa convenzione col Consorzio Industrie Fiammiferi;
Visto il R. decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 18;
Veduti i Nostri precedenti decreti 20 giugno 1932 e 14 gennaio 1933;
Viste le proposte della Commissione tecnico-amministrativa prevista dall'art. 6 del R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, e dell'annessa convenzione;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal 1° maggio 1933, sono istituite le seguenti specie di condizionamento pei tipi di fiammiferi appresso indicati:

*A*) scatola di cartone con 100 cerini di dimensioni ridotte, al sesquisolfuro di fosforo;
*B*) scatola di cartone con 100 cerini di dimensioni ridotte, al fosforo amorfo (di sicurezza);
*C*) scatola di cartone con 50 cerini grossi al sesquisolfuro di fosforo;
*D*) scatola di cartone con 50 cerini grossi al fosforo amorfo (di sicurezza);
*E*) scatola di cartone con cassettino di legno provvisto di linguetta contenente 100 cerini giganti al fosforo amorfo (di sicurezza);
*F*) bustina di cartoncino dorato con 20 cerini al fosforo amorfo (di sicurezza);
*G*) scatola di cartone, aprentesi a tabacchiera, con 50 cerini al fosforo amorfo (di sicurezza);
*H*) scatola di legno con 50 fiammiferi di legno paraffinato, al fosforo amorfo (di sicurezza) del tipo svedese ridotto;
*I*) busta pubblicitaria di cartoncino con 20 fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo, del tipo Minerva;
*K*) busta di cartone con 70 fiammiferi di legno solforato, al fosforo amorfo (di sicurezza).

Art. 2.

A ciascuna specie di condizionamento e di fiammifero indicato nel precedente articolo sono assegnate le seguenti caratteristiche:

Specie *A*:

*a*) dimensioni esterne della scatola di cartoncino stampato, con tiretto di cartoncino, unito con elastico di gomma:

lunghezza mm. 43,5;
larghezza mm. 50;
altezza mm. 10,5;
peso del cartoncino gr. 300-320 per mq.;

*b*) raspante sulla testata della scatola mm. 50 x 10;

*c*) dimensioni del fiammifero di cera, bianco latteo o leggermente azzurrognolo, fabbricato principalmente con filati di cotone, stearina, gomma e cera adatti:

lunghezza mm. 26 senza capocchia;
lunghezza mm. 27 con la capocchia;
diametro mm. 1,40;
tolleranza massima 2 %.

Specie *B*:

caratteristiche *a*) e *c*) identiche a quelle della specie *A*;

*b*) ruvido sulla testata e sopra un fianco della scatola mm. 10 x 50 e 10 x 42.

Specie *C*:

caratteristiche *a*) e *b*) come alla specie *A*;

caratteristiche *c*) identiche a quelle della specie *A*, tranne per il diametro, il quale è stabilito in mm. 2.

Specie *D*:

caratteristiche *a*) identiche a quelle del tipo *A*;

caratteristiche *b*) ruvido sulla testata mm. 50 x 10;

caratteristiche *c*) come per la specie *A*, tranne per il diametro il quale è stabilito in mm. 2.

Specie *E*:

*a*) dimensioni esterne della scatola di cartoncino litografato con cassettino di legno provvista di linguetta:

lunghezza mm. 82;
larghezza mm. 48;
altezza mm. 18;
peso del cartoncino gr. 300-320 per mq.;

*b*) ruvido applicato sui due lati maggiori della scatola mm. 16 x 81 per lato;

*c*) dimensione del fiammifero di cera bianco latteo o leggermente azzurrognolo con capocchia colorata, fabbricato principalmente con filato di cotone, stearina, gomma e cera adatti:

lunghezza mm. 34 senza capocchia;
lunghezza mm. 35 con la capocchia;
diametro mm. 2,5;
tolleranza 2 %.

Specie *F*:

*a*) dimensioni della busta di cartoncino dorato:

lunghezza mm. 32;
larghezza mm. 67;
peso del cartoncino gr. 150-180 per mq.;

*b*) ruvido alla base della bustina, non protetto dal lembo di copertura, mm. 7 x 67;

*c*) dimensioni del fiammifero di cera bianca o colorata, fabbricato principalmente con filato di cotone, stearina, gomma e cera adatti:

lunghezza mm. 28 senza capocchia;
lunghezza mm. 29 con la capocchia;
diametro mm. 1,48;
tolleranza 2 %.

Specie *G*:

*a*) dimensioni esterne della scatola, formata con cartoncino stampato oppure provvisto di etichetta, e due tiranti elastici di gomma:

lunghezza mm. 43;
larghezza mm. 62;
altezza mm. 12;
peso del cartoncino gr. 300-320 per mq.;

*b*) ruvido sui due lati minori della scatola: mm. 11 x 41 per lato;

*c*) dimensioni del fiammifero come alla lettera *c*) della specie *E*:

tolleranza 2 %.

Specie *H*:

*a*) dimensioni esterne della scatola di legno rivestita di carta con sovrapposta etichetta, con cassettino passante di legno ricoperto di carta:

lunghezza mm. 52;
larghezza mm. 37,5;
altezza mm. 14;

*b*) ruvido sui due lati della scatola mm. 14 x 44 per lato;

*c*) dimensioni del fiammifero di legno paraffinato, amorfo di tipo svedese:

lunghezza mm. 44 senza capocchia;
lunghezza mm. 45 con la capocchia;
sezione quadrata mm. 1,9 x 1,9;
tolleranza 2 %.

Specie *I*:

*a*) dimensioni della busta di cartoncino chiaro, monolucido eventualmente colorato:

lunghezza mm. 108;
larghezza mm. 85;
peso del cartoncino gr. 250-300 per mq.;

*b*) ruvido sul margine interno della busta mm. 25 x 85;

*c*) dimensioni del fiammifero colorato del tipo Minerva su due file sovrapposte:

lunghezza mm. 82 senza capocchia;
lunghezza mm. 83 con la capocchia;
larghezza mm. 8;
spessore mm. 1,2;
altezza della base di sostegno dei fiammiferi mm. 15;
tolleranza 2 %.

Specie *K*:

*a*) dimensioni della busta di cartoncino color cenere:

lunghezza mm. 51;
larghezza mm. 64;
altezza mm. 10;
peso del cartoncino gr. 210-230 per mq.;

*b*) ruvido applicato alla base della busta mm. 25 x 64;

*c*) dimensioni dei fiammiferi solforati con capocchia amorfa:

lunghezza mm. 47 senza capocchia;
lunghezza mm. 48 con la capocchia;
sezione quadrata: mm. 2,2 x 2,2;
tolleranza 2 %.

Art. 3.

L'imposta di fabbricazione e la tariffa di vendita al pubblico dei singoli condizionamenti indicati all'art. 1 sono stabiliti nella seguente misura:

Imposta di L. 0,3173 per ogni scatola di cartone con 100 cerini di dimensioni ridotte al sesquisolfuro oppure al fosforo amorfo da vendersi al pubblico al prezzo di L. 0,50;

Imposta di L. 0,1752 per ogni scatola di cartone con 50 cerini grossi al sesquisolfuro e di L. 0,1741 per ogni scatola di cartone con 50 cerini grossi al fosforo amorfo da vendersi al pubblico al prezzo di L. 0,30 ognuna;

Imposta di L. 0,3517 per ogni scatola di cartone con 100 cerini giganti al fosforo amorfo da vendersi al pubblico al prezzo di L. 0,70;

Imposta di L. 0,2053 per ogni scatola di cartone a tabacchiera con 50 cerini giganti al fosforo amorfo da vendersi al pubblico al prezzo di L. 0,40;

Imposta di L. 0,0825 per ogni bustina di cartoncino dorato con 20 cerini al fosforo amorfo da vendersi al pubblico al prezzo di L. 0,20;

Imposta di L. 0,1809 per ogni scatola di legno con 50 fiammiferi paraffinati amorti del tipo svedese ridotto da vendersi al pubblico al prezzo di L. 0,25;

Imposta di L. 0,1863 per ogni busta gigante con 20 fiammiferi paraffinati al fosforo amorfo del tipo Minerva da vendersi al pubblico a L. 0,35;

Imposta di L. 0,0876 per ogni busta con 70 fiammiferi normali di legno solforato al fosforo amorfo da vendersi al pubblico al prezzo di L. 0,15.

Art. 4.

Fino a quando non venga stabilito uno speciale tipo di marca contrassegno per ciascuna delle diverse specie di condizionamento indicata all'art. 1 con le lettere *C, D, E, F, G, I* e *K*, esse saranno legittimate con le marche indicate all'art. 21 delle norme annesse al R. decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, e cioè con marca:

Viola per ogni scatola contenente cerini della specie *C, D, E, F, G*;

Verde per ogni busta della specie *I*;

Rossa per ogni busta della specie *K*.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 24 aprile 1933 - Anno XI

*Il Ministro*: JUNG.

(2068)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1933.

**Revoca dell'autorizzazione concessa alla Cassa agraria cooperativa di Bono per l'esercizio del credito agrario.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visto l'art. 47, 3° comma, delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo n. 27, e modificate con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154, e del 14 giugno 1930, n. 139;

Ritenuto che la Cassa agraria cooperativa di Bono fu autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, previste dall'art. 2 del Regio decreto-legge predetto, nel territorio dello stesso Comune, quale ente intermediario dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con provvedimento dell'Istituto medesimo del 24 settembre 1928, ai sensi dell'art. 33 delle norme regolamentari sopra menzionate;

Vedute le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con nota 8 maggio 1933, n. 3200;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario già concessa alla Cassa agraria cooperativa di Bono.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 maggio 1933 - Anno XI

*Il Ministro*: ACERBO.

(2092)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 121.

**Media dei cambi e delle rendite**

del 30 maggio 1933 - Anno XI

| | |
|---|---|
| Stati Uniti America (Dollaro) | 16.15 |
| Inghilterra (Sterlina) | 64.27 |
| Francia (Franco) | 75.75 |
| Svizzera (Franco) | 371.75 |
| Albania (Franco) | — |
| Argentina (Peso oro) | — |
| Id. (Peso carta) | 4.05 |
| Austria (Shilling) | — |
| Belgio (Belga) | 2.687 |
| Brasile (Milreis) | — |
| Bulgaria (Leva) | — |
| Canadà (Dollaro) | 14.30 |
| Cecoslovacchia (Corona) | 57.72 |
| Cile (Peso) | — |
| Danimarca (Corona) | 2.885 |
| Egitto (Lira egiziana) | — |
| Germania (Reichsmark) | 4.52 |
| Grecia (Dracma) | — |
| Jugoslavia (Dinaro) | — |
| Norvegia (Corona) | 3.26 |
| Olanda (Fiorino) | 7.802 |
| Polonia (Zloty) | 216 — |
| Rumenia (Leu) | — |
| Spagna (Peseta) | 165.50 |
| Svezia (Corona) | 3.33 |
| Turchia (Lira turca) | — |
| Ungheria (Pengo) | — |
| U. R. S. S. (Cervonetz) | — |
| Uruguay (Peso) | — |
| Rendita 3,50 % (1906) | 78.525 |
| Id. 3,50 % (1902) | 77.10 |
| Id. 3 % lordo | 54.425 |
| Consolidato 5 % | 87.125 |
| Buoni novennali. Scadenza 1934 | 101.325 |
| Id. id. id. 1940 | 102.60 |
| Id. id id. 1941 | 102.60 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 87.55 |

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per rinnovazione di certificato di rendita consolidato 5 % Prestito del Littorio.**

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 307.

E' stata chiesta la rinnovazione, perchè deteriorato, del certificato di rendita consolidato 5 per cento Prestito Littorio n. 19104 di L. 295 intestato a Cassini Domenico fu Giuseppe, domiciliato a Montecastello (Alessandria).

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della presente, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla rinnovazione per traslazione del certificato predetto, ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 25 marzo 1933 - Anno XI

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

(1595)

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Proroga del « modus vivendi » italo-francese del 3 dicembre 1927.**

Addì 30 maggio 1933-XI si è proceduto in Parigi, tra il Regio ambasciatore e il Ministro per gli affari esteri francese, ad uno scambio di note inteso a prorogare al 1° dicembre 1933, il « Modus Vivendi » di stabilimento provvisorio italo-francese del 3 dicembre 1927.

Tali note sono redatte in base alla formula già concordata per le precedenti proroghe.

(2108)

# CONCORSI

## MINISTERO DELL' INTERNO

**Concorso a 11 posti di aiutante aggiunto in prova (gruppo C) nell'Amministrazione degli archivi di Stato.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Veduti i Regi decreti 11 maggio 1931, n. 560, e 22 settembre 1932, n. 1391;

Veduto il regolamento per gli Archivi di Stato, approvato con R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163;

Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Veduta la lettera 7 maggio 1933, n. 7388.1.3.1, della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame per l'ammissione di 11 aiutanti aggiunti in prova (gruppo C) nell'Amministrazione degli archivi di Stato, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopra citate e nelle seguenti.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire alla Prefettura della provincia nella quale risiedono, e non oltre il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 5;

2° estratto dell'atto di nascita, in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato quella di 34. Tale limite è elevato ad anni 39 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente inscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922 è concesso, sul limite massimo di età una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

La condizione del limite massimo di età per prendere parte al presente concorso, non è richiesta per il personale in servizio non di ruolo, purchè questo presti servizio con mansioni impiegatizie da almeno due anni alla data dell'apertura del concorso stesso;

3° certificato di cittadinanza italiana. Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6° certificato medico comprovante che il candidato ha sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche che influiscano sul rendimento del servizio;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

8° diploma originale, o copia autentica di licenza ginnasiale;

9° certificato rilasciato dal segretario federale della Provincia in cui ha sede il candidato, comprovante l'iscrizione al P.N.F. o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Fasci femminili, con l'indicazione dell'anno, mese e giorno dell'iscrizione;

10° documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai candidati, in base alle vigenti disposizioni, diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi, anche con riferimento alle disposizioni alla legge 6 giugno 1929, n. 1024, per l'incremento demografico.

I documenti sopra indicati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo della domanda) di accettare, in caso di nomina ad aiutante aggiunto in prova, qualunque residenza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno, salvo per il titolo originale di studio.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo della Prefettura della provincia ove hanno il loro domicilio o la loro residenza abituale.

I candidati dovranno presentarsi agli esami forniti di carta di identità personale o documento equipollente.

Art. 3.

Durante il periodo di prova, non inferiore ai sei mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile lordo di L. 425, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo, il tutto diminuito del 12 per cento a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 4.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale, ed avrà luogo in Roma in base al programma annesso al presente decreto.

Gli esami scritti avranno luogo nei giorni che saranno fissati con successivo decreto.

Art. 5.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 maggio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

PROGRAMMA DELL'ESAME.

Le prove di esame verteranno sulle seguenti materie:

*Prove scritte.*

1. Componimento italiano e prova di calligrafia (quest'ultima sarà desunta dalla scrittura del lavoro e il voto sarà complessivo).
2. Traduzione dal latino in italiano (con l'uso del vocabolario).
3. Traduzione dal francese in italiano (con l'uso del vocabolario).

*Prova orale.*

1. Nozioni della storia d'Italia dal 1492 ai giorni nostri.
2. Saggio di traduzione dal latino e dal francese.
3. Nozioni elementari di diritto costituzionale, amministrativo e di statistica.
4. Nozioni di contabilità generale dello Stato.

I candidati ammessi alla prova orale dovranno dar prova di sapere correttamente e celermente adoperare la macchina da scrivere.

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(2106)

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Concorso a cinque posti di archivista in prova (gruppo A) nell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Veduti i Regi decreti 11 maggio 1931, n. 560, e 22 settembre 1932, n. 1391;
Veduto il regolamento per gli Archivi di Stato, approvato con R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163;
Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Veduta la lettera 7 maggio 1933, n. 7388-1.3.1., della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame per l'ammissione di cinque archivisti in prova (gruppo A) nell'Amministrazione degli archivi di Stato, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopra citate e nelle seguenti.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire alla Prefettura della provincia nella quale risiedono, e non oltre il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 5;

2° estratto dell'atto di nascita, in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato quella di 34. Tale limite è elevato ad anni 39 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente inscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, è concesso sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

La condizione del limite massimo di età per prendere parte al presente concorso, non è richiesta per il personale in servizio non di ruolo, purchè questo presti servizio con mansioni impiegatizie da almeno due anni alla data della apertura del concorso stesso;

3° certificato di cittadinanza italiana. Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6° certificato medico comprovante che il candidato ha sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche che influiscano sul rendimento del servizio;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

8° diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza o in lettere;

9° certificato rilasciato dal segretario federale della Provincia in cui ha sede il candidato, comprovante l'iscrizione al P.N.F. o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Fasci femminili, con l'indicazione dell'anno, mese e giorno dell'iscrizione;

10° documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai candidati, in base alle vigenti disposizioni, diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi, anche con riferimento alle disposizioni alla legge 6 giugno 1929, n. 1024, per l'incremento demografico.

I documenti sopra indicati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo della domanda) di accettare, in caso di nomina ad archivista, qualunque residenza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno, salvo per il titolo originale di studio.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo della Prefettura della provincia ove hanno il loro domicilio o la loro residenza abituale.

I candidati dovranno presentarsi agli esami forniti di carta di identità personale o documento equipollente.

Art. 3.

Durante il periodo di prova, non inferiore ai sei mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile lordo di L. 800, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo, il tutto diminuito del 12 per cento a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 4.

L'esame consterà di quattro prove scritte ed una orale, ed avrà luogo in Roma in base al programma annesso al presente decreto.

Gli esami scritti avranno luogo nei giorni che saranno fissati con successivo decreto.

Art. 5.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 maggio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

PROGRAMMA DELL'ESAME.

*Prove scritte.*

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1. Storia politica, civile, letteraria, artistica d'Italia, dalla caduta dell'Impero Romano d'Occidente ai giorni nostri.
2. Storia del diritto italiano.
3. Traduzione in italiano di un brano classico latino (con l'uso del vocabolario).
4. Traduzione dall'italiano in francese, spagnuolo o tedesco, a scelta del candidato (con l'uso del vocabolario).

*Prova orale.*

1. La materia delle prime due prove scritte.
2. Diritto costituzionale ed amministrativo.
3. Nozioni di diritto romano, canonico, feudale e municipale, corporativo.
4. Nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato.
5. Nozioni di statistica.

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(2105)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.